Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del
Mare

GABINETTO
Reparto Ambientale Marino
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Prot. n. RAM/1618 /2/2016

All.: _1_

A

CAPITANERIE DI PORTO

TUTTE – (p.p. Uffici
dipendenti)

e, p.c.

Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento - SEDE

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II
Reparto V
Reparto VI

CIRCOLARE N° 1 /2016

Oggetto: D.M. 29 marzo 2016: tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi – Obbligo di campionamento

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 92 del 20 aprile 2016, è stato pubblicato il Decreto ministeriale in argomento, che stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli di cui all’art. 296, comma 9^ del Dlgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) in materia di tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo.

Il D.M. 29 marzo 2016 (allegato alla presente per immediatezza di consultazione), emanato dal MATTM previo concerto con MIT e MEF, è il risultato di una ricognizione istruttoria afferente ai prezzi attualmente praticabili per le suddette attività e pone i relativi oneri a carico dei soggetti controllati (armatori) sulla base delle disposizioni di legge richiamate nel Preambolo del provvedimento medesimo, che dispongono anche la predeterminazione e la pubblicità delle tariffe stabilite.

In considerazione delle discendenti implicazioni operative per il Corpo delle Capitanerie di Porto - il cui personale è chiamato dall’art. 296, comma 9^, del Codice dell’Ambiente a svolgere in via prevalente e programmata i controlli in questione e ad interrogare le relative sanzioni amministrative previste per le violazioni - si ritiene necessario ripercorrere qui di seguito le peculiari disposizioni della novella normativa di cui trattasi e a fornire, nel contempo, alcune indicazioni di carattere operativo.
1. In primis, si evidenzia come le attività che comportano oneri ulteriori rispetto alle spese ordinarie siano “il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, conservazione e smaltimento dei campioni”. Restano, pertanto, fuori dal novero dei costi computabili sia il trasferimento con mezzi terrestri da e per l’unità navale qualora finalizzato al mero controllo documentale, sia le spese per il personale operante.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 2^o del DM 29 marzo 2016, “il versamento delle tariffe di cui al comma 1^o va effettuato prima dell’espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo art. 2. Ai fini del suddetto versamento preventivo è evidente come gli agenti e raccomandatari marittimi ricoprano un ruolo fondamentale, mentre al personale CP è richiesta la preventiva contabilizzazione dell’importo dovuto dall’armatore. La lettura congiunta con la norma che vuole che i controlli siano effettuati in maniera programmata costituisce la base sulla quale impostare l’attività degli ispettori in materia di tenore di zolfo anche ai fini del calcolo del quantum dovuto che, di regola, dovrà basarsi su:

- tempestiva previsione degli accosti, soprattutto delle unità provenienti da scali extra UE;
- conoscenza del numero di linee di carburante e di casse di servizio dell’unità selezionata per il controllo, sul quale calibrare il numero dei campioni da prelevare;
- conoscenza del chilometraggio da coprire con mezzi terrestri ai fini del prelievo del campione e del trasporto al laboratorio preventivamente individuato.

3. In ordine alla determinazione delle tariffe relative alle diverse fasi del controllo, si rappresenta come queste siano il risultato di un continuo scambio di informazioni tra il MATTM ed i soggetti pubblici e privati con esperienza nel settore dell’analisi dei combustibili (Agenzia delle Dogane e Stazione sperimentale dei combustibili) - con un fattivo contributo istruttorio di questo R.A.M. – che ha consentito l’individuazione di costi riferiti a strumenti ed attività materiali il cui onere prescinde dal soggetto esecutore.

In particolare, si evidenzia la necessità di calcolare preventivamente le tariffe per chilometro percorso dai mezzi terrestri utilizzati nell’attività di raccolta e trasporto dei campioni di combustibile marittimo sulla base del prezzo dell’ultima rilevazione mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico.

Inoltre, ai fini della successiva ripartizione dell’importo a cura della competente Amministrazione, nel bollettino del versamento dovrà essere necessariamente indicata la quota parte del versamento che copre gli oneri sostenuti dall’Ufficio Marittimo e quella corrisposta in ragione dei costi sostenuti dal soggetto specializzato che effettua l’analisi e lo smaltimento dei campioni.
OBBLIGHI DI CONTROLLO MEDIANTE CAMPIONAMENTO:

a) Si evidenzia come l’emanazione del D.M. 29 marzo 2016 s’ inserisce in un contesto normativo caratterizzato dall’obbligo per l’Amministrazione di assicurare l’applicazione della Decisione di Esecuzione n° 2015/253 del 16 febbraio 2015, con cui la Commissione Europea ha, tra le altre cose, imposto l’obbligo agli Stati membri di effettuare, a partire dal 01 gennaio 2016, gli accertamenti in materia di zolfo mediante le previste modalità di campionamento ed in misura tale da soddisfare le percentuali imposte dalla norma di rango europeo.

b) In merito alle modalità operative e alla frequenza dei controlli documentali e dei campionamenti, si rimanda agli indirizzi elaborati dalla competente Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del MATTM, estesi dallo Scrivente a codesti Comandi territoriali con la nota prot. RAM/3187/2/2015 del 21.10.2015 (Circolare n° 3/2015). In base ai suddetti indirizzi, già nell’anno 2015 era necessario assicurare un numero di accertamenti mediante controllo documentale (libri e documenti di bordo e bollettini di consegna del carburante) pari ad almeno il 10% della media annuale degli scali sul territorio italiano calcolata sulla base degli scali registrati negli ultimi tre anni precedenti attraverso il sistema Safe Sea Net.

c) Dal 01 gennaio 2016, al suddetto obbligo di accertamento mediante verifica documentale si è aggiunto, ai sensi della Decisione 2015/253, quello di effettuare verifiche mediante campionamento ed analisi del fuel effettivamente usato dalla nave, con le seguenti modalità alternative:

- mediante prelievo dai campioni sigillati a bordo;
- mediante prelievo istantaneo dai serbatoi della nave;

d) Si ritiene opportuno precisare che l’ulteriore modalità di campionamento di combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi - da effettuare secondo le vigenti Linee Guida di cui alla Res. 182 (59) del comitato MEPC dell’IMO - andrà applicata solo nel caso di ripetuta accertata non conformità nell’erogazione del fuel da parte dei soggetti fornitori di combustibile per uso marittimo e, pertanto, non contribuisce all’ottenutezza dell’ulteriore obbligo di accertamento di cui alla lettera c).

e) Ciò posto, si rende noto che l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA) ha effettuato - in vece degli Stati Membri - l’esercizio di calcolo per i controlli sul triennio Safe Sea Net 2013-2015, all’esito del quale ha comunicato per il solo 2016 a tutti gli Stati Membri, il numero corrispondente alla media annuale degli scali di cui al punto b) che, per l’Italia, è pari a: 6288; sulla base di questo numero, il calcolo si è esteso ai controlli documentali (pari al 10%, cioè a 628) e ai controlli mediante campionamento (pari al 20% del 10%, ovvero a 125, cioè al 2% del totale).
f) Nel rammentare nuovamente che, ai fini del calcolo della media annuale degli scali (si ribadisce pari a 6288) **per ogni nave è stato considerato un solo accosto**, si richiede a codeste Capitanerie di Porto di quantificare, sulla base degli scali dei tre anni precedenti (2013-2015) la propria quota di **singoli** accostii ricavabile dal SSN e di calibrare lo sforzo ispettivo **perlomeno** su tale cifra in modo da garantire il rispetto degli obblighi imposti a livello comunitario.

Tutto ciò posto, attesa la necessità di ottemperare ai suddetti obblighi di controllo del tenore di zolfo mediante campionamento, risulta manifesta l'importanza dell'emanazione del D.M. 29 marzo 2016 che viene a dare soluzione normativa all'annosa problematica dei costi da sostenere per l'analisi dei campioni - molto spesso ostativa all'effettuazione di tale tipologia di accertamento tecnico – che solo alcuni Comandi Territoriali sono riusciti, nel corso degli anni, ad affrontare efficacemente ricorrendo a strumenti Convenzionali **ad hoc**.

Nella consapevolezza della radicale novità normativa introdotta dal D.M. 29 marzo 2016 – e della necessità che, a livello di interlocuzioni tra le Amministrazioni Centrali competenti, vengano stabiliti i dettagli afferenti agli aspetti tributari nonché al destino delle Convenzioni in essere - si rimane, naturalmente, a disposizione di ogni Ufficio Territoriale che necessitasse di chiarimenti e si invitano codesti Comandi a segnalare ogni eventuale difficoltà operativa.

Si fa riserva, infine, di comunicare tempestivamente ogni ulteriore sviluppo in materia, significando, altresì, che, nelle ore del prossimo avvio della fase sperimentale di utilizzo del sistema Thetis-S, restano fermi gli indirizzi ministeriali di cui alla suddetta Circolare RAM n° 03/2015 in ordine ai dati da rilevare e alle relative modalità di trasmissione ai fini dell'espletamento degli obblighi di comunicazione.

IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Aurelio CALIGLIORE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 marzo 2016

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi. (GU n.92 del 20-4-2016)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'autorità competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2005/33/CE;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Vista la Decisione della Commissione europea 2015/253 del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalità dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Considerato che il riferimento della norma al costo effettivo del servizio reso impone di considerare gli oneri, aggiuntivi rispetto alle spese ordinarie, che gravano sull'autorità per effetto dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza del controllo;

Considerato che le attività di controllo previste dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportanti per le autorità competenti un onere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie sono il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, analisi, conservazione e smaltimento dei campioni;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i controlli sul tenore di zolfo dei
combustibili marittimi siano effettuati, in via prevalente e programmata, dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235 del Codice della Navigazione;

Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata, presso le Autorità competenti ed altri soggetti pubblici e privati, circa i prezzi attualmente praticabili per tali attivita' di controllo;

Considerata la necessità di provvedere con adeguata frequenza, attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tari... base del costo effettivo del servizio;

Decreta:
Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 va effettuato, prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo art. 2, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato, indicando nella causale:
   a) il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205;
   b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato le prestazione o il controllo;
   c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo 2454 - art. 26 denominato versamento delle tariffe derivanti dalle prestazioni e dai controlli effettuati dall'autorità competente sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, in attuazione della direttiva 2005/33/CE.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.

Art. 2
Tariffe

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, si applicano le seguenti tariffe:
   a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore;
   b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall'ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto;
   c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.

Art. 3
Disposizione finale

1. Le tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto sono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del...
territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 29 marzo 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio